

Condizioni generali di Dr. Risch per le prestazioni di laboratorio in Svizzera

1. Ambito di validità

- 1.1. Il gruppo Dr. Risch e le società ad esso affiliate (di seguito «**Dr. Risch**») con sede in Svizzera eseguono analisi, su incarico dei propri clienti, e forniscono prestazioni di analitica di laboratorio in ambito di medicina umana (di seguito «**ordini di laboratorio**»). Le presenti condizioni generali (di seguito «**CG**») si applicano a tutti gli ordini di laboratorio conferiti da un cliente a Dr. Risch in Svizzera e sono parte integrante dell'intera documentazione contrattuale tra il cliente e Dr. Risch. Sono considerati **clienti**¹, ai sensi delle presenti CG, i medici che operano a proprio nome, gli studi medici, le farmacie, gli ospedali, le cliniche, gli altri fornitori di prestazioni mediche (in conformità della legge federale sulle professioni mediche universitarie, LPMed) nonché i pazienti, inclusi i rispettivi rappresentanti, che incaricano Dr. Risch a espletare un ordine di laboratorio.
- 1.2. Fa fede la versione attuale e in corso di validità delle presenti CG. Dr. Risch si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento, di propria iniziativa, le presenti CG. La versione attuale delle CG è sempre consultabile (e scaricabile) su www.risch.ch.

2. Assegnazione dell'ordine

- 2.1. Il cliente conferisce l'ordine di laboratorio a Dr. Risch, trasmettendo il modulo d'ordine debitamente compilato in tutte le sue parti nonché provvedendo alla consegna del campione regolarmente e correttamente prelevato, imballato nonché etichettato.
- 2.2. La corretta preparazione, il corretto prelievo, l'accurato imballaggio, la scelta del contenitore appropriato nonché l'etichettatura esatta del campione prelevato, da fare analizzare in laboratorio, sono compiti di responsabilità esclusiva del cliente. Nell'assegnare l'ordine, il cliente risponde altresì dell'osservanza dei criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità imposti dalla legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) e chiarisce con la persona assicurata, prima dell'assegnazione dell'ordine, un'eventuale copertura/presa a carico dei costi.
- 2.3. Dr. Risch declina ogni responsabilità per eventuali errori di prelievo, manipolazione, imballaggio ed etichettatura dei campioni e/o per i dati immessi nel modulo d'ordine. Lo stesso esclude altresì qualsiasi obbligo di verifica della correttezza e della completezza dei dati trasmessi dal cliente.
- 2.4. Assegnando l'ordine, il cliente garantisce a Dr. Risch di essere stato incaricato dal paziente di assegnare l'ordine a nome e per conto dello stesso, e in aggiunta esprime l'accordo del paziente all'elaborazione dei dati ai fini della preparazione dell'ordine stesso nonché il consenso alle presenti CG. Quanto agli esami genetici, il cliente garantisce di aver effettuato un'appropriata consulenza in ambito genetico, come prescritto dalla legge sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU), nonché di aver ottenuto il consenso informato del paziente.

3. Esecuzione dell'ordine di laboratorio

- 3.1. Nell'erogazione delle proprie prestazioni, Dr. Risch presta la massima attenzione, rispettando pienamente il diritto vigente, e tiene conto dello stato della tecnica e della scienza generalmente riconosciuto. In linea di principio, i laboratori Dr. Risch sono accreditati secondo la norma ISO 17025 e approvati da Swissmedic.
- 3.2. La concreta erogazione della prestazione da parte di Dr. Risch nonché i tempi di elaborazione della stessa dipendono dalla natura e dalla portata del rispettivo ordine di laboratorio, il quale a sua volta si orienta alle indicazioni del cliente contenute nel

modulo d'ordine. Dr. Risch si riserva il diritto di eseguire analisi medicalmente rilevanti, scoperte casualmente nel quadro dell'ordine di laboratorio, e di riportare spontaneamente i relativi dati sul rapporto del referto.

- 3.3. Qualora Dr. Risch e il cliente si siano accordati sul ritiro del campione da parte di Dr. Risch (trasporto del campione), il cliente dovrà stoccare il campione in un'opportuna ubicazione stabilita unanimemente con Dr. Risch nonché di prepararlo per il ritiro da parte di Dr. Risch. Quest'ultimo si assume la responsabilità del campione, in ogni caso, soltanto a partire dall'effettiva presa in consegna del campione da parte di Dr. Risch fino alla consegna del risultato delle analisi al cliente.
- 3.4. La trasmissione del referto da parte di Dr. Risch al cliente è effettuata, previo accordo, in formato elettronico tramite LabResult oppure tramite e-mail (cifrata), modulo d'ordine cartaceo o fax. L'interpretazione del referto è compito esclusivo del cliente.
- 3.5. Coinvolgimento di terzi: nel quadro dell'esecuzione dell'ordine di laboratorio, Dr. Risch può incaricare terzi alla realizzazione, parziale o totale, dell'ordine di laboratorio, purché ciò avvenga nell'interesse del cliente e/o allo scopo di realizzare l'ordine stesso. In aggiunta, Dr. Risch ha il diritto, previo accordo individuale scritto, di incaricare il cliente a eseguire prestazioni che abbiano a che fare con l'ordine di laboratorio (in particolare la preanalitica).
- 3.6. Conservazione dei campioni e archiviazione dei rapporti dei referti: decade l'obbligo per Dr. Risch di conservare i campioni, una volta analizzato il campione richiesto e trasmesso il rispettivo referto. La conservazione dei campioni nella sieroteca di Dr. Risch avviene previo accordo. Dr. Risch archivia i rapporti dei referti e, una volta trascorsi i termini di conservazione prescritti per legge, li distrugge.
- 3.7. Fatturazione: salvo diverso accordo con il cliente, Dr. Risch fattura le analisi di laboratorio in conformità dell'elenco federale delle analisi attualmente in vigore, pubblicato su www.bag.admin.ch. Le restanti prestazioni mediche di laboratorio vengono fatturate da Dr. Risch secondo TARMED (se applicabile). In singoli casi, per le prestazioni non precedentemente contemplate o negli ambiti in cui la legge/l'autorità competente non dispone espressamente una struttura tariffale, Dr. Risch può stabilire autonomamente l'importo, basandosi sull'onere effettivo. Quanto al resto, fanno fede le disposizioni emanate previo accordo individuale tra Dr. Risch e il cliente.

Per le prestazioni di laboratorio a favore dei pazienti che si sottopongono a cure ambulatoriali, di regola, Dr. Risch invia la fattura direttamente al paziente (terzo garante) oppure al rispettivo assicuratore malattia (terzo pagante). Per le prestazioni di laboratorio a favore di pazienti ricoverati, invece, la fattura viene inviata direttamente al cliente.

- 3.8. Le fatture di Dr. Risch sono da saldarsi entro 30 giorni data fattura senza sconti. Eventuali sconti ingiustificati verranno nuovamente fatturati. Se il pagamento non avviene entro la scadenza pattuita in fattura, il cliente cade in mora, senza che Dr. Risch debba a tal scopo inviare una diffida formale. In caso di pagamento tardivo, Dr. Risch può applicare un interesse di mora pari al 5%. Il debitore in mora della remunerazione detiene l'obbligo di risarcire Dr. Risch degli oneri successivamente sostenuti per il recupero crediti.
- 3.9. Protezione dei dati: Dr. Risch rileva, salva, elabora e utilizza i dati necessari e forniti dal cliente, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati, esclusivamente ai fini della

¹ In un'ottica di imparzialità, nel seguente documento si rinuncia all'uso parallelo delle forme linguistiche maschile, femminile e neutra (m/f/n). I sostantivi riferiti a persone sono quindi da attribuire allo stesso modo a tutti i sessi.

Condizioni generali di Dr. Risch per le prestazioni di laboratorio in Svizzera

realizzazione dell'incarico, in particolare per l'esecuzione delle analisi mediche di laboratorio, per l'emissione dei referti medici relativi ai risultati delle analisi nel rispetto dei dati di base del paziente nonché per la fatturazione delle prestazioni di laboratorio. Con l'assegnazione dell'ordine, il cliente assicura a Dr. Risch che il paziente abbia fornito espressamente il proprio consenso all'elaborazione dei dati. Quanto al resto, si applica la dichiarazione sulla protezione dei dati di Dr. Risch disponibile al link <https://www.risch.ch/it/protezione-dei-dati>.

- 3.10. Responsabilità: Dr. Risch e il cliente forniscono le rispettive prestazioni esclusivamente a proprio nome, per proprio conto, sotto la propria responsabilità e a proprio rischio. Qualora sussista una responsabilità da parte di Dr. Risch, quest'ultimo risponde soltanto in caso di fine illecito o negligenza grave. In particolare si esclude, nei limiti consentiti per legge, una più estesa responsabilità di Dr. Risch, segnatamente in caso di responsabilità per (i) danni indiretti e conseguenti nonché per (ii) danni dovuti a una fornitura tardiva della prestazione.
- 3.11. Clausola salvatoria: l'inefficacia, per un qualsivoglia motivo, di singole disposizioni delle presenti CG, in toto o in parte, non inficia l'efficacia delle restanti disposizioni.
- 3.12. Diritto applicabile e foro competente: le presenti CG e i rapporti contrattuali da esse derivanti sono disciplinati esclusivamente dal diritto svizzero, ad esclusione delle norme di conflitto. Il foro competente esclusivo per qualsiasi controversia tra le parti è quello relativo alla sede della società Dr. Risch, con la quale è stato stipulato un contratto di laboratorio.

Gruppo Dr. Risch, settembre 2022